

BAIANA S.R.L.

Sede legale: Borgo degli Albizi 55/R – Firenze (FI)
iscritta al registro imprese di Firenze – C.F. e n. iscrizione 04889140481
Iscritta al R.E.A. di Firenze al n. 498381
Capitale Sociale € 10.400,00 interamente versato
P.IVA n. 04889140481

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE

in favore della società di nuova costituzione

“GIKA SRL”

(ai sensi dell’art. 2506-bis del Codice Civile)

SOMMARIO

Premessa.....	3
1. Società partecipanti alla scissione	
1.1. – società scindenda.....	4
1.2. – società beneficiaria.....	4
2. Statuto della società scindenda ed atto costitutivo della società beneficiaria	
2.1. – società scindenda.....	4
2.2. – società beneficiaria.....	4
3. Elementi patrimoniali oggetto della scissione.....	4
4. Rapporto di cambio delle quote ed eventuale conguaglio in denaro.....	6
5. Modalità di assegnazione delle quote della società beneficiaria.....	6
6. Trattamento riservato a particolari categorie di soci.....	7
7. Vantaggi particolari in favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.....	7
8. Relazione dell'organo amministrativo degli esperti.....	7
9. Vantaggi dell'operazione di scissione.....	7
10. Data di decorrenza della partecipazione agli utili delle quote.....	9
11. Data di efficacia della scissione	
11.1. – effetti civilistici e contabili.....	9
11.2. – effetti fiscali: imposte dirette.....	9
11.3. – effetti fiscali: imposte indirette.....	9
12. Pubblicazione del progetto di scissione.....	10
13. Altre informazioni.....	10

PREMESSA

Il presente progetto di scissione è redatto dall'Organo Amministrativo della società "Baiana srl" (successivamente anche indicata come "società scindenda" o "scissa") ai sensi dell'art. 2506-bis e dell'art. 2501-ter del Codice Civile, al fine di illustrare l'operazione di scissione parziale e proporzionale della società in parola, in favore di una società di nuova costituzione, che assumerà la denominazione di "GIKA srl" (successivamente anche indicata come "società beneficiaria").

In particolare, l'operazione che sarà sottoposta all'approvazione dei soci della società "Baiana srl", prevede il trasferimento alla "GIKA srl" degli asset immobiliari così come meglio identificati al paragrafo 3 del presente "progetto di scissione".

L'obiettivo dell'operazione di scissione è come ben spiegato successivamente al paragrafo 9, quello di separare il compendio immobiliare dal comparto operativo.

Tale separazione consentirebbe fra l'altro, una riduzione del rischio complessivo aziendale in quanto lo stesso verrebbe ripartito su due entità (quella operativa e quella immobiliare) che per loro natura presentano due gradi di rischiosità potenzialmente diversi tra loro.

A seguito dell'operazione di seguito descritta, la suddetta società beneficiaria di nuova costituzione eserciterà un'attività immobiliare, mentre la società scindenda continuerà la propria attività produttiva di servizi.

1. Società partecipanti alla scissione

1.1 – Società scindenda

La società scindenda, ovvero la "Baiana srl", ha sede in Firenze (FI), Borgo degli Albizi 55/R, Capitale Sociale € 10.400,00 (diecimilaquattrocento/00) interamente versato, codice fiscale 04889140481, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze e partita iva 04889140481, iscritta al R.E.A di Firenze n.498381, con indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione@pec.baiana.com, ed ha la seguente compagine sociale:

- De Leo Caterina, nata a Roma (RM) il giorno 14 gennaio 1962 e residente in Salerno (SA), viale dei Pioppi 13, codice fiscale DLECRN62A54H501Y, proprietaria al 50% delle quote sociali pari ad euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00).
- De Leo Giancarlo, nato a Salerno (SA) il giorno 26 aprile 1967 e residente in Sesto Fiorentino (FI), via di Canonica 61, codice fiscale DLEGCR67D26H703C, proprietario al 50% delle quote sociali pari ad euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00).

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di due persone così composto:

- De Leo Caterina, come sopra identificata, con il ruolo di Presidente;
- De Leo Giancarlo, come sopra identificato, con il ruolo di Consigliere.

1.2 – Società beneficiaria

La società beneficiaria, ovvero la “GIKA srl”, sarà una società di nuova costituzione, sarà iscritta al Registro delle Imprese di Firenze e avrà sede legale in Firenze Borgo degli Albizi, 55/r con Capitale Sociale di € 10.000,00 (diecimila/00). Avrà la medesima compagine sociale e la stessa percentuale di partecipazione dei soci al Capitale Sociale.

2. Statuto della società

2.1 – Società scindenda

Lo statuto della società “Baiana srl” non sarà oggetto di modifiche e resterà quindi quello attualmente in vigore.

2.2 – Società beneficiaria

La società beneficiaria costituenda “GIKA srl” sarà retta dallo statuto sociale allegato al presente progetto (allegato “A”).

La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da due membri nelle persone di:

- De Leo Giancarlo, nato a Salerno (SA) il giorno 26 aprile 1967 e residente in Sesto Fiorentino (FI), via di Canonica 61, codice fiscale DLEGCR67D26H703C a cui verrà attribuita la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- De Leo Caterina, nata a Roma (RM) il giorno 14 gennaio 1962 e residente in Salerno (SA), viale dei Pioppi 13, codice fiscale DLECRN62A54H501Y a cui verrà attribuita la carica di Consigliere

La nomina dei suddetti sarà a tempo indeterminato e con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di accettare la nomina.

3. Elementi patrimoniali oggetto della scissione

Ai sensi dell’articolo 2506-bis e 2501-ter Codice Civile, gli elementi patrimoniali attivi e passivi della società scindenda che verranno trasferiti alla società beneficiaria sono di seguito esposti nelle successive tabelle, ai seguenti valori riferiti alla data del 31 dicembre 2022.

Attività

Descrizione	Valore contabile al 31/12/2022
FABBRICATI	
Immobile	800.000,12
F.do amm.to immobile	- 167.843,26
Riserva affrancata di rivalutazione DL 104/2020	-556.578,00
Totale attività	75.578,86

Tabella 1 – attivo da trasferire alla società beneficiaria neo costituita

Con riferimento al fabbricato di proprietà della scissa presente nella sopra riportata situazione patrimoniale, che verrà trasferito alla società beneficiaria "GIKA srl", viene dettagliatamente riepilogato di seguito:

- Fabbricato sito in Borgo degli Albizi n°23 piano T, rappresentato al catasto fabbricati del comune di Firenze, al foglio 167, particella 319, sub 34, categoria C/2, rendita Euro 525,55 interamente di proprietà;
- Fabbricato sito in Borgo degli Albizi n°23 piano T-S1, rappresentato al catasto fabbricati del comune di Firenze, al foglio 167, particella 319, sub 35, categoria C/1, rendita Euro 3.559,99 interamente di proprietà;

L'immobile è quindi iscritto nel bilancio della società "Baiana srl" per un valore totale di € 800.000,12 (ottocentomila/12) con fondo ammortamento pari a complessivi € 167.843,26 (centosessantasettemilaottocentoquarantatre/26). L'immobile è stato oggetto di rivalutazione ai sensi del DL 104/2020 e la riserva di rivalutazione che ne è scaturita è stata affrancata con versamento della imposta prevista dalla citata Legge. La riserva di rivalutazione, in quanto direttamente correlata al bene rivalutato, viene trasferita alla società beneficiaria.

Passività

Descrizione	Valore contabile al giorno 31/12/2022
Debiti	
Debiti diversi	60.000,00
Patrimonio netto	
Altre riserve	15.578,86
Totale passività	75.578,86

Ai fini della scissione non si è reso necessario procedere alla riduzione del Capitale Sociale della società scissa che rimane pertanto € 10.400,00 (diecimilaquattrocento/00) in quanto la riduzione del Patrimonio verificatosi in capo alla società scissa ha intaccato solo le riserve.

Nello specifico le riserve della società scissa verranno decurtate per un ammontare complessivo di € 15.578,86 (quindicimilacinquecentosettantotto/86). Parte di tale importo verrà poi riallocata a Capitale Sociale in capo alla beneficiaria per € 10.000 (diecimila/00), mediante sottoscrizione, in misura proporzionale alle quote possedute nella società scissa, dai soci della società "GIKA srl" e per euro 5.578,86 (cinquemilacinquecentosettantotto/86) a Riserva Legale per Euro 2.000,00 ed a riserva straordinaria per Euro 3.578,86=.

Il Patrimonio Netto contabile della beneficiaria a seguito dell'operazione di scissione sarà quello indicato nel seguente prospetto:

Società GIKA srl	Patrimonio Netto contabile
Capitale Sociale	10.000,00
Riserve disponibili	
Riserva Legale	2.000,00
Riserva statutaria	3.578,86
Patrimonio Netto contabile	15.578,86

Per effetto della scissione, conseguentemente al trasferimento alla società beneficiaria del Patrimonio costituito dagli elementi sopra indicati, verrà trasferito un Patrimonio Netto nella misura fissa di di € 15.578,86 (quindicimilacinquecentosettantotto/86).

Ai fini della riduzione del Patrimonio Netto della società scissa non si rende necessario intaccare il Capitale Sociale ma utilizzare unicamente le riserve di utili formatesi nel corso degli anni. Tali riserve verranno ricostituite nel bilancio della società beneficiaria e in parte utilizzate per la formazione del Capitale Sociale.

4. Rapporto di cambio delle quote ed eventuale conguaglio in denaro

Ai soci della società "Baiana srl", verranno assegnate le quote della società "GIKA srl" in proporzione alla loro partecipazione nella società scissa.

In particolare, poiché non si è in presenza di una società beneficiaria preesistente, non si è reso necessario determinare un rapporto di cambio, mediante il raffronto tra il valore economico della quota di patrimonio netto trasferito e il valore economico netto della società beneficiaria.

5. Modalità di assegnazione delle quote della società beneficiaria

Il Capitale Sociale della società beneficiaria neocostituita, pari ad € 10.000,00 sarà rappresentato da quote sottoscritte in misura proporzionale dai soci, determinando una partecipazione al Capitale Sociale così come segue:

- De Leo Caterina, proprietaria al 50% delle quote sociali pari ad € 5.000,00 (cinquemila);
- De Leo Giancarlo, proprietario al 50% delle quote sociali pari ad € 5.000,00 (cinquemila);
-

6. Trattamento riservato a particolari categorie di soci

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle quote, né per la società scissa che per la società beneficiaria.

7. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

8. Relazione dell'organo amministrativo e degli esperti

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 2506-ter, terzo comma Codice Civile, trattandosi di scissione mediante costituzione di una nuova società e non essendo previsti criteri di attribuzione delle quote della società beneficiaria diversi da quello proporzionale, non si è resa necessaria la predisposizione dei seguenti documenti:

- situazione patrimoniale prevista all'articolo 2501-quater;
- relazione dell'organo amministrativo e degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio, di cui all'articolo 2501-quinquies e 2501-sexies Codice Civile.

9. Vantaggi dell'operazione di scissione

Poiché, in virtù del comma 4 dell'articolo 2506-ter del Codice Civile, non è stata redatta la relazione dell'organo amministrativo, in questo paragrafo si intende approfondire i motivi economici che hanno indotto gli amministratori a procedere con la scissione, soffermandosi anche, in particolare, sull'assenza di profili di elusività dell'operazione, come peraltro chiaramente ratificato nella "massima" relativa al "Parere n.24 del 25 luglio 2006" del Comitato per l'applicazione delle norme antielusive.

Nel caso in specie, come accennato peraltro nella premessa, la finalità dell'operazione è quella di procedere alla riorganizzazione dell'attività di impresa della società scindenda, provvedendo a separare l'attività industriale/commerciale da quella immobiliare.

La costituzione di due entità, ognuna preposta a una specifica attività, dovrebbe consentire una allocazione ottimale degli assets materiali ed immateriali che potranno esser meglio valorizzati nei confronti di terzi, anche al fine di acquisire eventualmente, risorse economico-finanziarie mirate allo sviluppo delle singole attività o di particolari progetti.

Nel citato parere il Comitato per l'applicazione delle norme antielusive, ha ribadito la non elusività della scissione considerando quest'ultima, come ormai ribadito con orientamento costante, *"un'operazione fiscalmente neutrale e di per sé non elusiva, specialmente nel caso che il trasferimento di attività della società scissa alla beneficiaria avvenga in regime di continuità di valori fiscali senza sottrazione delle stesse al regime dei beni di impresa"*.

In particolare, con riguardo alla scissione parziale proporzionale il Comitato ha chiarito che la stessa *"non presenta aspetti di elusività, a condizione che non sia preordinata alla successiva vendita delle quote della beneficiaria o, comunque, a privare di operatività le imprese partecipi della complessiva riorganizzazione societaria. In tal caso, infatti, l'iniziativa delineata risulterebbe priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire, usufruendo del regime di neutralità fiscale tipico della scissione, un indebito risparmio di imposta, in quanto realizzato attraverso l'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario"*.

In concreto, per considerare elusiva un'operazione di riorganizzazione societaria deve essere verificata la contestuale sussistenza o meno dei presupposti necessari e, cioè, l'assenza di valide ragioni economiche, l'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario e l'ottenimento di vantaggi fiscali.

Nella scissione della società "Baiana srl" il Consiglio di Amministrazione con tale operazione esprime la volontà di:

1. separare l'attività di servizi da quella immobiliare;
2. trasferire alla beneficiaria il cespite al valore rappresentato dal valore contabile presente nella società scissa;
3. ottimizzare e controllare al meglio la redditività delle due attività e sviluppare le stesse;
4. non alterare in alcun modo nell'immediato successivo periodo la scissione, la compagine sociale della beneficiaria che attualmente ha connotazione prettamente familiare (i soci sono fratello e sorella);
5. favorire o rendere più accessibile l'ingresso di eventuali nuovi soci nella società Baiana srl che avrebbero difficoltà significative ad acquisire quote della società con anche gli immobili all'interno della stessa.

In virtù di quanto sopra, si evidenzia come la presente scissione sia caratterizzata dalla mancanza di qualsivoglia profilo di elusività.

Si ribadisce ancora che l'obiettivo dell'operazione è quello di ottimizzare la gestione del compendio immobiliare alleggerendo al contempo il rischio di impresa in capo alla società scissa. Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione passeranno alla beneficiaria in continuità di valori contabili e fiscali.

10. Data di decorrenza della partecipazione agli utili delle quote

Le quote della società beneficiaria daranno diritto alla partecipazione agli utili con decorrenza dalla data di efficacia della scissione di cui al successivo punto 11.1.

11. Data di efficacia della scissione

11.1 – Effetti civilistici e contabili

Ai sensi dell'articolo 2506-quarter, comma primo del Codice Civile, gli effetti della scissione decorrono dalla data dell'iscrizione dell'atto di scissione presso il Registro delle Imprese di Firenze, in cui è iscritta la società scissa e dove sarà iscritta la società beneficiaria.

In conseguenza della predetta iscrizione, quest'ultima verrà ad esistenza, divenendo titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti gli elementi patrimoniali attivi e passivi ad esse trasferiti mediante scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, obblighi, impegni ad essi relativi.

Infatti, dal giorno di iscrizione suddetto, la società beneficiaria avrà autonoma esistenza ed entrerà nel loro patrimonio, i beni e gli elementi attivi e passivi ad esse inerenti, elencati precedentemente, così come i diritti e gli obblighi ad esse relativi.

Inoltre, per effetto dell'art. 2506-quarter, terzo comma, Codice Civile, ogni società è solidamente responsabile, limitatamente al valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto, dei debiti della scissa non soddisfatti dalla società a cui fanno carico.

11.2 – Effetti fiscali: imposte dirette

Ai sensi dell'art. 173, comma 1, TUIR, la scissione è neutrale dal punto di vista fiscale e pertanto non costituisce presupposto né per il realizzo né per la distribuzione di plusvalenze o minusvalenze.

Gli obblighi di versamento degli acconti relativi alle imposte proprie ed alle ritenute restano in capo alla scissa (art.173, comma 5, TUIR), così come gli obblighi tributari relativi ai periodi di imposta anteriori alla data di efficacia dell'operazione (art. 173, comma 12, TUIR).

In valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di ammortamento viene trasferito alla beneficiaria in base alla percentuale di attribuzione degli elementi patrimoniali ad essi correlati (art. 173, comma 6, TUIR).

Le perdite fiscali non saranno attribuite alla società beneficiaria, in quanto generate da comparto operativo che permane nella società scissa.

11.3 – Effetti fiscali: imposte indirette

Per quanto attiene alle imposte dirette, la scissione è soggetta all'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ed è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ex art.2, comma 3, lettera f del DPR 633/1972.

12. Pubblicazione del progetto di scissione

Il presente progetto di scissione viene depositato presso il Registro delle Imprese di Firenze e pubblicato sul sito internet della società scissa "Baiana srl", www.baiana.com, ai sensi dell'articolo 2506-bis, ultimo comma, Codice Civile.


13. Altre informazioni

Sono possibili le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti, anche numerici, del presente progetto che non incidono sui diritti di terzi e dello statuto della società beneficiaria (allegato "A") eventualmente richiesti dall'autorità pubblica o in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.


Firenze, 11 maggio 2023

Il Consiglio di amministrazione

De Leo Caterina



De Leo Giancarlo



STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

- 1) È costituita una società a responsabilità limitata denominata GIKA S.R.L.
- 2) La società ha sede nel Comune di FIRENZE .
Possono essere istituite, nei modi di legge, in Italia o all'estero sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze, magazzini, depositi e altre unità locali.
- 3) La società ha per oggetto le seguenti attività, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente:
 - l'acquisto, la gestione, la valorizzazione, la ristrutturazione, la razionalizzazione, la trasformazione e l'alienazione, anche frazionata, di immobili e patrimoni immobiliari e, più in generale, l'esercizio di attività immobiliari di ogni specie;
 - l'attività di locazione di immobili posseduti a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale, nonché, in base a contratti di locazione finanziaria, l'attività di sviluppo di compendi immobiliari da destinarsi alla locazione;
 - la prestazione di servizi e di consulenze nel campo immobiliare ivi comprese le analisi e le ricerche di mercato, nonché l'assistenza per operazioni di rivendita esclusa ogni attività di mediazione non consentita e qualunque attività riservata;
 - la progettazione, la manutenzione, e in genere ogni attività nel settore dell'edilizia; - l'attività in proprio o per conto di terzi di costruzioni edilizie, opere stradali, ed in genere ogni altra attività connessa ed accessoria.Potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie e utili per il conseguimento dello scopo sociale, nonché acquistare, vendere e assumere partecipazioni, interessenze, azioni e quote in altre società e imprese o quote di fondi immobiliari aventi oggetto analogo, o affine o connesso al proprio. In particolare, essa potrà assumere, in quanto strumentale all'acquisizione di beni o complessi immobiliari, l'amministrazione, l'esercizio, l'organizzazione, la gestione, la conduzione e la locazione di complessi aziendali e le relative autorizzazioni commerciali.
- 4) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata a norma di legge.

CAPITALE

- 5) Il capitale della società è di euro 10.000,000 (diecimila/00).

CONFERIMENTI – PARTECIPAZIONI – DIRITTI DEI SOCI – FINANZIAMENTI - EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

- 6) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. In caso di conferimento mediante prestazione di opera o servizi a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto tale tipo di prestazioni, possono essere sostituite dal socio col versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.
Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter cod. civ., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.
- 7) La Società potrà acquisire dai soci, in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale e finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Se non specificato diversamente, i finanziamenti dei soci si intendono infruttiferi.

La società potrà emettere titoli di debito e strumenti finanziari, nel rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti in materia, previa delibera dell'assemblea dei soci da assumersi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale da assumersi nel rispetto del disposto dell'articolo 2483 C.C. e di eventuali altre disposizioni di legge in materia, applicabili al caso di specie.

La delibera di emissione prevederà le condizioni del prestito e le modalità di rimborso.

DOMICILIO DEI SOCI

8) Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società si intende a tutti gli effetti quello risultante alla società medesima, secondo le modalità previste dalla legge tempo per tempo vigente.

Ciascun socio può, tramite lettera raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, far pervenire alla Società un indirizzo di posta elettronica e/o una utenza fax ove far pervenire le comunicazioni a lui dirette.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

9) Il socio che intenda vendere o comunque trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà darne comunicazione, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione come di seguito regolato, a tutti gli altri soci ed agli amministratori mediante lettera raccomandata A.R. o PEC inviata alla società ed al domicilio di ciascuno dei soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

Gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione con le seguenti modalità, condizioni e termini:

- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R. o PEC spedita non oltre venti giorni dalla data di ricevimento dell'offerta di prelazione;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora dovesse mancare tale indicazione ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno dei soci che abbia manifestato la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore; in caso di mancato accordo sulla nomina, provvederà il Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore dovrà riferirsi al "capitale economico" dell'azienda ossia tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione all'eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

In caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Per "trasferimento" si intende ogni contratto o negozio per atto tra vivi anche a titolo gratuito che abbia come effetto il trasferimento della titolarità delle partecipazioni o di parte di essa o la costituzione di un diritto reale di godimento o di garanzia sulle stesse.

10) In caso di morte di un socio, gli altri soci decideranno se continuare la società con i relativi eredi/legatari o liquidare la partecipazione nelle modalità di cui al successivo articolo 12.

DIRITTO DI RECESSO

11) Il recesso è ammesso nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata entro trenta giorni dalla data di trascrizione della delibera nel libro della decisione che lo legittima, ovvero, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, dal giorno della sua conoscenza, indicando le generalità del socio recedente ed il domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione perviene alla sede della Società.

12) Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito nelle modalità previste dall'art. 2473 C.C.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

13) Salvo quanto previsto dal primo comma del successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto una adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

14) In tutti i casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia, mediante raccomandata, o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'effettivo ricevimento (compresi il fax e la posta elettronica), inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Con riguardo all'ipotesi in cui nell'adunanza in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita, può essere fissato, nell'avviso di convocazione della stessa assemblea, il giorno per la seconda. L'assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per deliberare sul progetto di bilancio predisposto dall'organo amministrativo, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche con intervenuti audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

E' valida l'Assemblea, anche se non convocata, quando ad essa partecipa o sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare dichiarazione scritta, da

conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

15) Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona anche non socio.

16) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso la Società sia amministrata da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, dall'amministratore più anziano di età; in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea, anche fra i non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale viene redatto da un Notaio.

17) L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE – POTERI DI GESTIONE – RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

18) La società potrà essere amministrata, a seconda di quanto stabilito dai soci nell'atto di nomina, da: un Amministratore Unico; un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri stabilito dai soci all'atto della nomina; da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti.

All'organo amministrativo spettano i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge, per l'atto costitutivo o per decisione adottata all'atto della nomina, sono riservati alle decisioni dei soci.

Gli amministratori possono essere anche non soci; essi durano in carica a tempo indeterminato fino a dimissioni o revoca o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, e sono rieleggibili. Per gli Amministratori potrà con decisione dei soci essere determinato un compenso per l'opera da essi prestata nello svolgimento dell'attività sociale. Potrà inoltre essere attribuita agli amministratori un'indennità per la cessazione del rapporto ragguagliata agli emolumenti fissi attribuiti anno per anno agli amministratori stessi, oppure secondo altro criterio determinato dai soci.

L'organo amministrativo potrà nominare direttori, vice-direttori nonché procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti.

19) Quando l'amministrazione è affidata a più persone che non costituiscono consiglio, i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società spettano congiuntamente e/o disgiuntamente a ciascun amministratore, secondo quanto deliberato dai soci e con le eventuali limitazioni stabilite dalla delibera di nomina. Quando l'amministrazione è affidata disgiuntamente a più persone ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'esecuzione da parte di altri amministratori di atti di gestione, prima che siano compiuti. In tal caso la decisione è rimessa alla decisione dei soci.

20) Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i propri membri il Presidente, salvo che non vi abbiano già provveduto i soci all'atto di nomina e può nominare in ogni adunanza un Segretario, il quale può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato quando il Presidente lo ritenga opportuno e necessario, ed in tutti i casi di legge. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci, questi ultimi se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (anche mediante fax e posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso sono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno.

21) Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide, anche senza convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Le riunioni del consiglio possono svolgersi con intervenuti audio e/o video collegati alle condizioni di cui al precedente articolo in materia di assemblea dei soci.

22) Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente, tranne che il Consiglio sia costituito di due soli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi Consiglieri - attribuendo loro il titolo di "amministratore delegato" - nei limiti stabiliti dall'art. 2381 c.c. Non possono essere comunque delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475 comma 5 c.c.

23) La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli eventuali Amministratori Delegati nei limiti della delega loro attribuita, ovvero all'organo amministrativo pluripersonale con poteri congiunti e/o disgiunti, il tutto secondo le modalità e le limitazioni eventualmente stabilite dal presente atto costitutivo e all'atto della nomina.

ORGANO DI CONTROLLO

24) Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, i soci nominano un Organo di controllo ovvero un Revisore esterno, ai sensi dell'art. 2477 c.c.

L'Organo di controllo obbligatorio può essere monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale). L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. I soci possono affidare all'Organo di controllo anche la funzione di revisione legale dei conti.

Contestualmente o in alternativa alla nomina dell'Organo di controllo, i soci possono affidare la funzione di revisione legale dei conti a un Revisore esterno.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Nel caso di nomina di un Revisore esterno, si applicano le vigenti disposizioni di legge in tema di revisione legale dei conti. Tali disposizioni trovano altresì applicazione nei confronti dell'Organo di controllo in relazione alla funzione di revisione legale ad esso eventualmente affidata.

Anche in assenza di un obbligo di legge, i soci possono nominare un Organo di controllo, monocratico o collegiale, con i poteri di cui al precedente comma 2. All'Organo di controllo nominato ai sensi del presente comma trova applicazione la disciplina dettata per il collegio sindacale della società per azioni.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

25) Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno.

Nel rispetto dei termini previsti dal presente statuto e con le forme di legge, saranno compilati il bilancio e le relative formalità da sottoporre all'approvazione dei soci.

26) Gli utili netti, previa deduzione del 5% (cinque per cento) per la riserva legale e finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci in proporzione delle rispettive quote, salvo diversa destinazione decisa dai soci medesimi.

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' - LIQUIDAZIONE

27) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori e determinandone, a norma dell'articolo 2487 c.c., i poteri nonché i compensi.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA - RINVIO ALLA LEGGE

28) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la Società anche se promossa da amministratori, liquidatori o dall'organo di controllo (se nominato) ovvero nei loro confronti che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico ministero dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto competente in base alla sede della Società entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente. In mancanza, provvederà alla nomina il Presidente del Tribunale competente in base alla sede della società.

L'arbitro dovrà decidere entro centoottanta giorni dalla nomina in via rituale secondo diritto.


L'arbitrato avrà sede nel luogo in cui ha sede la società.


E' espressamente consentita l'impugnazione per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia (art. 829 c.p.c.)

29) Per quanto non è previsto nel presente atto costitutivo, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Firenze, 11 maggio 2023

Il Consiglio di amministrazione

De Leo Caterina 

De Leo Giancarlo 

La sottoscritta CATERINA DE LEO presidente del Consiglio di amministrazione della società BAIANA S.R.L. consapevole delle responsabilità penali di cui agli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e di avere effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale." (artt. 22, comma 3, del d.lgs 82/2005 e 4 del d.p.c.m. 13 novembre 2014).

Firmato digitalmente
Caterina De Leo